

Criteri e le modalità di organizzazione dei servizi di trasporto scolastico

Approvazione del nuovo Testo unico Delibera n. 4 del 10/01/2022

Approvazione del nuovo Testo unico relativo ai criteri e le modalità di organizzazione dei servizi di trasporto scolastico e servizi di trasporto a favore di utenti diversamente abili ai sensi della legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16 (Legge provinciale sui trasporti).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 4 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione del nuovo Testo unico relativo ai criteri e le modalità di organizzazione dei servizi di trasporto scolastico e servizi di trasporto a favore di utenti diversamente abili ai sensi della legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16 (Legge provinciale sui trasporti).

Il giorno 10 Gennaio 2022 ad ore 08:40 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2022-D338-00001

Pag 1 di 4

Num. prog. 1 di 14

Il Relatore comunica,

per i servizi di trasporto urbani ed extraurbani attivati a favore degli alunni, l'articolo 11, comma 2 della legge provinciale n. 16 del 1993 dispone che "La Giunta provinciale definisce con deliberazione le caratteristiche dei servizi nonché i criteri e le modalità della loro organizzazione".

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1687 di data 5 agosto 2011 avente ad oggetto "Testo unico ricognitivo della disciplina attuativa dei servizi di trasporto scolastico e a favore dei soggetti portatori di minorazioni ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16" è stato approvato un Testo unico ricognitivo delle deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale sino a quel momento e relative ai criteri di ammissione ai vari servizi di trasporto previsti dall'Amministrazione provinciale, inclusi anche i servizi di trasporto effettuati a favore dei soggetti diversamente abili secondo quanto previsto dall'articolo 12 (Servizi di trasporto per portatori di minorazioni) della legge provinciale citata.

Le previsioni contenute nel suddetto Testo unico del 2011 sono state successivamente integrate con ulteriori deliberazioni della Giunta provinciale e precisamente con le deliberazioni: n. 2104 del 5

ottobre 2012, n. 1315 del 28 luglio 2014, n. 1706 del 6 ottobre 2014, n. 1039 del 15 giugno 2018 e n. 885 del 14 giugno 2019, volte a regolare aspetti organizzativi che sono sorti nella prassi e adottate per soddisfare i nuovi bisogni degli utenti e delle famiglie che nel corso degli anni sono emersi, considerato che tali servizi rivestono una funzione di mobilità dell'utenza, che solo in via secondaria diviene anche di custodia.

Visti i numerosi provvedimenti che si sono susseguiti dal 2011, si rende opportuno approvare un nuovo Testo unico che rappresenti l'unico documento di riferimento in merito ai servizi di trasporto scolastico e servizi di trasporto a favore degli utenti diversamente abili, al fine di permettere al cittadino un esame più agevole delle disposizioni che regolano il settore e i vari servizi che l'Amministrazione provinciale offre e al contempo prevedere alcune modifiche e integrazioni necessarie, in particolare per quanto attiene il servizio di trasporto per utenti diversamente abili.

Per quanto attiene i servizi di trasporto per utenti diversamente abili il nuovo Testo unico declina alcuni servizi di trasporto, già attualmente erogati agli utenti, ma non contemplati nell'attuale Testo ossia il servizio di trasporto per "progetti ponte", " tirocinio formativo" e per "alternanza scuola - lavoro" richiesti dagli Istituti scolastici e il servizio di trasporto per i rientri in famiglia a favore di utenti minori con partenza dagli appartamenti protetti presenti sul territorio provinciale secondo le indicazioni del Tribunale dei minori.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la Legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 e ss.mm. "Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento";

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge.

RIFERIMENTO : 2022-D338-00001

Pag 2 di 4

Num. prog. 2 di 14

DELIBERA

1) di approvare per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi degli articoli 11, comma 2 e 12

della l.p. n. 16 del 1993 (Legge provinciale sui trasporti), il nuovo Testo unico relativo ai criteri e alle modalità organizzative dei servizi di trasporto scolastico e dei servizi di trasporto a favore degli utenti diversamente abili, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

2) di stabilire che le richieste per i servizi di trasporto scolastico e utenti diversamente abili presentate per l'anno scolastico 2022/2023, saranno regolate secondo i criteri e le modalità previste dal nuovo Testo di cui al punto precedente;

3) di prevedere che la nuova disciplina di cui al punto 1) sostituisce e abroga la disciplina prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1687 di data 5 agosto 2011, incluse le successive modifiche adottate con le deliberazioni: n. 2104 del 5 ottobre 2012, n. 1315 del 28 luglio 2014, n. 1706 del 6 ottobre 2014, n. 1039 del 15 giugno 2018 e n. 885 del 14 giugno 2019;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa né accertamento di entrate a carico del bilancio provinciale;

5) di demandare alla competente struttura provinciale, individuata nell'Ufficio gestione dei servizi pubblici di trasporto speciali, le eventuali ulteriori specificazioni relative alla declinazione delle previsioni contenute nel Testo unico, nonché all'applicazione delle medesime, da esplicitare tramite apposite circolari.

RIFERIMENTO : 2022-D338-00001

Pag 3 di 4 MG

Num. prog. 3 di 14

Adunanza chiusa ad ore 10:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Testo Unico Elenco degli allegati parte integrante IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti IL DIRIGENTE

Luca Comper RIFERIMENTO : 2022-D338-00001

Pag 4 di 4

Num. prog. 4 di 14

Testo unico servizio di trasporto scolastico, inclusi i Centri diurni per minori e servizio di trasporto per utenti

diversamente abili.

approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. xx del 10/01/2022.

SERVIZI DI TRASPORTO A FAVORE DEGLI ALUNNI E DEGLI UTENTI DEI CENTRI SOCIO EDUCATIVI

A) AMMISSIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO

Sono ammessi al servizio di trasporto alunni effettuato con mezzi di linea o speciali a seguito di valutazione annuale sul possesso dei requisiti previsti dalla presente disciplina:

1. gli alunni residenti nella provincia di Trento frequentanti le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e le scuole a carattere statale primaria e secondaria di primo grado. Con circolare sono previsti altri possibili luoghi, oltre alla residenza, per cui il servizio di trasporto può essere autorizzato.
2. su specifica richiesta che verrà esaminata dal Settore Trasporti pubblici, in assenza di servizi pubblici utili di linea e verificata con il vettore la disponibilità dei posti sul mezzo che già effettua il servizio di trasporto per gli alunni (scuola primaria e secondaria di primo grado) o servizi di linea, è consentito l'utilizzo del mezzo da parte degli alunni frequentanti gli Istituti Superiori, ivi inclusi eventuali prolungamenti e/o transiti in servizio tecnico a vuoto. Tali prolungamenti e/o transiti in servizio tecnico a vuoto sono attivabili nel caso in cui la distanza - misurata secondo il percorso più breve percorribile a piedi - tra l'abitazione e l'attestamento dei servizi di linea o speciali utilizzabili superi il chilometro e purché non pregiudichino il corretto funzionamento dei servizi preesistenti. Agli studenti interessati è applicabile, qualora non siano già in possesso del titolo di viaggio per studenti, la tariffa stabilita per il trasporto studenti.

E' consentita la facoltà di deroga a quanto precedentemente stabilito, d'intesa con le competenti strutture dell'Assessorato all'Istruzione, nel caso di:

1. alunni residenti o aventi la dimora abituale nella provincia di Trento frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e secondaria di primo grado aventi sede nei Comuni limitrofi al territorio provinciale;
2. alunni residenti o aventi la dimora abituale nei Comuni limitrofi al territorio provinciale frequentanti le scuole della provincia di Trento;
3. ai sensi dell'art. 70 della legge provinciale n. 3 del 2000 la frequenza da parte degli alunni di cui al precedente punto 2 di scuole situate nel territorio provinciale non potrà comportare oneri a carico della Provincia autonoma di Trento.

Tale facoltà potrà essere espletata qualora esistano effettive ed oggettive specificità di ordine sociale o economico.

3. In specifici contesti territoriali caratterizzati dall'assenza di servizi pubblici di linea, previa analisi a cura della struttura provinciale competente in materia di trasporti pubblici, nel caso di servizi di trasporto effettuati per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, previa valutazione dei posti residui disponibili e le modalità di effettuazione del servizio, si ritiene opportuno prevedere la possibilità di autorizzare la salita di utenti ordinari (soggetti maggiorenni, esclusi gli alunni degli Istituti superiori) dei quali sono acquisiti preliminarmente i dati anagrafici per i necessari controlli (tra cui il casellario giudiziale) al fine di verificare la compatibilità della presenza degli stessi a bordo dei mezzi. In caso di verificata utilità e buon funzionamento di tali servizi il Settore trasporti pubblici potrà procedere alla trasformazione di tali servizi in ordinari servizi di linea.

Num. prog. 5 di 14

B) NORME DI CARATTERE GENERALE

1. In via generale, tenuto conto della funzione di "mobilità" (che solo in via secondaria diviene anche funzione di "custodia") da attribuirsi al trasporto scolastico, possono essere promossi ed istituiti servizi speciali di trasporto alunni, in assenza di adeguati servizi di linea urbani o extraurbani, purché la distanza dall'abitazione alla sede scolastica sia superiore a km 0,5 per gli alunni delle scuole dell'infanzia e km 1 per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Di regola si intende come "adeguato" il servizio di linea che preveda una distanza non superiore a 1000 metri tra la residenza e la fermata dei mezzi pubblici ed una distanza non superiore a 500 metri tra la fermata e l'edificio scolastico, e gli orari dei servizi non comportino un'attesa superiore a 25 minuti e 20 minuti rispettivamente prima e dopo l'inizio delle lezioni.

Possono essere promossi ed istituiti servizi speciali di trasporto alunni, purché la distanza dall'abitazione alla sede scolastica sia superiore a km 0,8 per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado

residenti/domiciliati in località situate ad almeno 1100 mt s.l.m.

2. A servizio istituito è ammesso il trasporto di alunni aventi dimora a distanza minima di 500 metri dalla sede scolastica, anche non di utenza compatibilmente con la disponibilità di posti sul mezzo e purché ciò non comporti variazioni in termini di orario e di percorso del servizio già attivato per gli utenti aventi diritto;

3. Le distanze previste nei precedenti punti sono stabilite facendo riferimento al percorso più breve percorribile a piedi su vie aperte al pubblico transito. Tale distanza risulta calcolata dalla struttura provinciale competente in materia di trasporti pubblici avvalendosi dei sistemi Openkat per individuare l'abitazione - eventuale limite esterno della pertinenza - e del sistema GIS per la rilevazione della distanza casa - scuola.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio di trasporto qualora non sia garantita in modo idoneo la sicurezza degli alunni trasportati nei periodi intercorrenti tra l'arrivo dei mezzi presso la sede scolastica e l'inizio delle lezioni, e tra il termine delle lezioni e la partenza dei mezzi stessi. A tale fine le scuole fisseranno gli orari delle lezioni, attivando apposite forme di sorveglianza e tenendo conto delle necessità imposte per il servizio di trasporto degli alunni, nell'ambito della flessibilità consentita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 12669 del 13 novembre 1998.

Gli esercenti la potestà genitoriale sono comunque responsabili per gli eventuali danni occorsi al minore nel tragitto intercorrente tra la residenza e la fermata del mezzo. Per effetto della presentazione della domanda di trasporto (sia informatizzata che cartacea) è contestualmente rilasciata, per tutto il ciclo scolastico del primo grado di istruzione, l'autorizzazione da parte dei responsabili dell'alunno/a, considerato quanto previsto dall'articolo 19 bis del decreto legge n.

148 del 2017, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017 e valutata attentamente l'età del minore, il suo grado di autonomia e lo specifico contesto, ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico e l'esonero del Settore Trasporti Pubblici della PAT e degli esercenti il servizio di trasporto scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, sia all'andata che al ritorno dalle attività scolastiche. Tale autorizzazione si intende concessa anche in caso di successive ed eventuali modifiche al percorso richiesto.

Qualora i responsabili dell'alunno/a non intendano rilasciare tale autorizzazione, o revocarla, dovranno compilare l'apposito modulo scaricabile dal portale modulistica della PAT e inviarlo all'indirizzo pec della struttura provinciale competente.

5. Gli orari di trasporto sono definiti a livello di Istituto comprensivo d'intesa tra la struttura provinciale competente in materia di trasporti pubblici, i responsabili scolastici, i coordinatori pedagogici e le strutture tecniche e amministrative interessate. Salvo casi eccezionali espressamente autorizzati, il servizio di trasporto scolastico è consentito esclusivamente su strade aperte al pubblico transito o spazi privati debitamente autorizzati, purché siano assicurate sufficienti condizioni di sicurezza; qualora le condizioni di transitabilità delle strade percorse non Num. prog. 6 di 14

dessero sufficienti garanzie di sicurezza (ad es. per neve, etc.), chi effettua i servizi può ritardare o sospendere il servizio fino a quando non siano ripristinate le normali condizioni di transitabilità; il soggetto che effettua il servizio di trasporto è altresì interamente responsabile dell'incolumità degli alunni trasportati dal momento che essi salgono sul mezzo di trasporto sino al momento in cui gli stessi scendono, ivi comprese le operazioni di salita e di discesa dal mezzo.

Per i servizi speciali, effettuati dalle società esercenti il trasporto pubblico di linea con mezzi la cui carta di circolazione consente il trasporto di utenza in piedi, non è ammesso il carico in piedi qualora si tratti di servizi per la scuola materna e, negli altri casi, qualora la durata degli stessi sia superiore di massima ai 10 minuti oppure la tratta percorsa sia superiore di massima ai 5 Km.

6. Qualora l'edificio sede di scuola sia oggetto d'intervento di manutenzione straordinaria, ristrutturazione od altre cause che ne impediscano temporaneamente l'agibilità, d'intesa con l'Amministrazione Comunale e il responsabile della sede scolastica, è data facoltà di prolungare, qualora sia possibile, i servizi esistenti o promuovere ed istituire nuovi servizi di trasporto per altra sede scolastica, individuando in tal caso quale punto di raccolta degli alunni la sede della scuola temporaneamente inibita. E' riservata comunque alla struttura provinciale competente in materia di trasporti pubblici, la possibilità di scegliere in tale contesto per la più idonea ed adeguata soluzione che consenta la migliore funzionalità del servizio ed il maggiore contenimento dei relativi oneri.

7. Nelle ipotesi di variazione saltuaria dell'orario scolastico causata a qualsiasi titolo non è previsto

l'adattamento di effettuazione del servizio di trasporto alunni, che verrà effettuato, se necessario, secondo la normale programmazione. Tale programmazione potrà essere adeguata, in presenza di fattibilità operativa, nel caso di variazione continuativa dello stesso orario scolastico.

Analogo criterio di non obbligatorio adeguamento vale per le attività opzionali variamente articolate in corso d'anno rispetto a quelle di inizio anno scolastico.

In caso di doppio rientro legato all'adesione o meno alle attività opzionali qualora, su una delle corse, il numero degli alunni trasportati sia inferiore a tre, viene di norma effettuata la sola corsa di rientro con maggior numero di utenti. Se entrambe le corse sono invece utilizzate da meno di tre alunni, viene effettuata la sola corsa di rientro pomeridiano, salvo diversa indicazione della scuola. Al fine del calcolo degli utenti trasportati, si includono tutti gli utenti interessati alle varie fermate in successione, pur su tratta diversa, qualora il tempo di percorrenza impiegato dal mezzo per raggiungere la relativa destinazione non risulti maggiore, di regola, a sette minuti per raggiungere la tratta successiva.

8. L'alunno che richiede il servizio di trasporto per la prima volta nell'ambito della scuola frequentata, presenta la domanda on - line in sede di iscrizione entro il mese di febbraio precedente l'anno scolastico di riferimento; rivolgendosi alla segreteria della scuola in tutti gli altri casi. Le domande presentate fuori termine (ivi inclusi gli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia che inizieranno la frequenza a gennaio, nonché i trasferimenti da una scuola ad altra dovuti a cambio di residenza), saranno considerate sospese, ed accolte qualora il servizio sia già

istituito ed in presenza di disponibilità di posti.

9. Le eventuali rinunce dopo l'ammissione al servizio devono pervenire alla struttura provinciale competente in materia di trasporti entro e non oltre il 30 ottobre inerente l'anno scolastico di riferimento. In assenza di tale rinuncia entro tale data la richiesta di trasporto è annullata d'ufficio.

C) ISTITUZIONE DI SERVIZI SPECIALI ED INDIVIDUAZIONE SEDE SCOLASTICA DI UTENZA AI FINI DEL TRASPORTO

Premesso che, unitamente a quello della distanza e della presentazione della domanda di ammissione al servizio nei termini, quello della frequenza della scuola di utenza costituisce requisito necessario per la qualifica di "avente diritto" al trasporto, si precisa che saranno adottati i seguenti criteri:

Num. prog. 7 di 14

- la scuola di utenza e il relativo bacino è definita dal Comune di concerto con il Servizio Istruzione;
- se la deliberazione del Comune individua due o più scuole di utenza, è utilizzato il criterio della minor distanza tra la residenza dell'alunno e quella della scuola di utenza più vicina;
- in casi eccezionali, la struttura provinciale competente in materia di trasporti pubblici può valutare eventuali deroghe ai criteri sopra esposti.

C1) - SCUOLA DELL'INFANZIA

1. Il servizio di trasporto è effettuato verso un'unica scuola di utenza ai fini del trasporto per gli alunni di quella specifica area territoriale.
2. Per scuola di utenza ai fini del trasporto è da intendersi di norma quella presente nell'ambito del territorio comunale di residenza o dimora abituale dell'alunno: eventuali deroghe potranno essere concesse, sentite le competenti strutture dell'Assessorato all'Istruzione, in relazione alla maggiore vicinanza dell'abitazione alla scuola di un comune limitrofo in relazione ai servizi di trasporto già attivati.
3. Qualora nell'ambito del territorio comunale esistano più scuole, la scuola di utenza ai fini del trasporto è individuata in quella con disponibilità di posti avente la sede più vicina all'area territoriale di riferimento, sentite le competenti strutture dell'Assessorato all'Istruzione.
4. Nel caso di assenza di scuole nell'ambito del territorio comunale di residenza o di abituale dimora, o in presenza di scuole che evidenzino problemi di capienza, si intende quale scuola di utenza ai fini del trasporto quella indicata dalle competenti strutture dell'Assessorato all'Istruzione. Il trasporto fuori utenza è garantito solo nell'anno scolastico in cui si riscontrano problemi di capienza nella scuola di utenza.
5. I punti di raccolta degli alunni sui percorsi dei servizi speciali, la cui individuazione compete ai funzionari della struttura provinciale competente in materia di trasporti pubblici, dovranno di norma avere tra loro una distanza non inferiore a 300 metri, fatti salvi motivi di ordine tecnico strettamente correlati ad impedimenti oggettivi e/o alla sicurezza del percorso o dei luoghi.
6. E' consentito, fatta salva la fattibilità tecnico economica con le risorse organizzative ordinariamente previste in capo ai vettori, promuovere ed istituire il servizio di trasporto degli alunni relativamente a case

sparse singole, masi, ecc.;

7. E' consentito attivare servizi di trasporto per la frequenza alle attività didattiche degli asili estivi qualora la residenza degli alunni si collochi entro un raggio di 5 km rispetto alla sede di attività.

8. Il trasporto speciale degli alunni sui mezzi con capienza superiore ai 9 posti, ai sensi del D.M.

31.1.97 è assicurato solo in presenza sul mezzo di almeno un accompagnatore maggiorenne al quale è rilasciato apposito tesserino dalla struttura provinciale competente in materia di trasporti pubblici.

9. Compatibilmente con la disponibilità di personale e con la facoltà organizzativa di ogni singola scuola, il servizio di trasporto alunni per le scuole materne dovrà essere abbinato a quello delle scuole primarie.

10. Per i bambini che compiono i tre anni entro il mese di aprile dell'anno scolastico di prima iscrizione non è istituito un nuovo servizio di trasporto, ma sarà possibile eventualmente usufruire del servizio di trasporto già in atto, anche con modalità di cui al precedente punto,

purché ciò non comporti la variazione in termini di orari e percorso del servizio già istituito.

Eventuali prolungamenti al servizio già istituito potranno essere tuttavia autorizzati compatibilmente con la fattibilità tecnica del vettore e purché non comporti variazioni importanti all'orario per gli altri alunni già trasportati, previa verifica dell'utilizzo costante del servizio fino al termine dell'anno scolastico da parte dell'alunno interessato.

11. Alla fermata dello scuolabus è obbligatoria la presenza di una persona maggiorenne che provveda alla consegna e al ritiro del bambino, pena la revoca del servizio di trasporto.

C2) - SCUOLA PRIMARIA

Num. prog. 8 di 14

1. Il servizio di trasporto è effettuato verso un'unica scuola di utenza ai fini del trasporto per gli alunni di quella specifica area territoriale.

2. Per scuola di utenza ai fini del trasporto è da intendersi quella presente nell'ambito del territorio comunale di residenza o dimora abituale dell'alunno; eventuali attivazioni di servizi verso scuole diverse da quelle come sopra individuate potranno essere promosse, sentite le competenti strutture dell'Assessorato all'Istruzione, in relazione a progetti legati a politiche di dimensionamento scolastico o in relazione alla maggiore vicinanza dell'abitazione alla scuola di un comune limitrofo o in relazione ad una migliore organizzazione del servizio di trasporto.

3. Qualora nell'ambito del territorio comunale esistano più scuole, la scuola di utenza ai fini del trasporto viene individuata in quella con disponibilità di posti avente la sede più vicina all'area territoriale di riferimento, d'intesa con le competenti strutture dell'Assessorato all'Istruzione.

4. Nel caso di assenza di scuole nell'ambito del territorio comunale di residenza o di abituale dimora, o in presenza di scuole che evidenziano problemi di capienza, o nel caso non vengano attivate classi o pluriclassi per insufficiente numero di alunni, si intende quale scuola di utenza ai fini del trasporto quella di altro Comune indicata dalle competenti strutture dell'Assessorato all'Istruzione.

5. E' consentito, fatta salva la fattibilità tecnico-economica con le risorse organizzative ordinariamente previste in capo ai vettori, promuovere ed istituire il servizio di trasporto degli alunni, relativamente a case sparse singole, masi, ecc..

6. I punti di raccolta degli alunni sui percorsi dei servizi speciali, la cui individuazione compete ai funzionari della struttura provinciale competente in materia di trasporti pubblici, dovranno di norma avere tra loro una distanza non inferiore a 300 metri lungo il percorso del servizio, fatti salvi motivi di ordine tecnico strettamente correlati ad impedimenti oggettivi e/o alla sicurezza del percorso o dei luoghi.

7. Il dirigente scolastico disporrà l'apertura della scuola e la vigilanza degli alunni nei periodi che precedono e seguono le lezioni, in relazione ai tempi di attesa del servizio speciale di trasporto alunni, nonché il prelevamento / consegna degli alunni dall'automezzo che effettua il servizio speciale.

8. Il servizio di trasporto alunni di scuole provviste del servizio mensa è previsto solo per due corse giornaliere (andata e ritorno) come disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 113

di data 30 gennaio 2020 avente ad oggetto "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento ai fini della gestione degli interventi in materia di diritto allo studio, di cui agli articoli 71 e 72

della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola). L.P. 16/06/2006, n.

3."

9. E' consentito organizzare il servizio di trasporto alunni per l'utilizzo della palestra o per usufruire della mensa ubicate in altra sede scolastica purché queste distino oltre 500 metri dalla scuola frequentata.

C3) - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1. Il servizio di trasporto viene effettuato verso un'unica scuola di utenza ai fini del trasporto per gli studenti di quella specifica area territoriale, a prescindere dai modelli organizzativi in atto delle singole scuole secondo i criteri, e relative eccezioni, sopra individuati per la scuola primaria.
2. In presenza di situazioni particolari connesse con i piani di razionalizzazione scolastica e comunque ai fini di un miglior utilizzo delle risorse didattiche, edilizie e di personale, le competenti strutture dell'Assessorato all'Istruzione indicheranno al Settore trasporti pubblici le eventuali deroghe da attuare e la relativa motivazione che impone l'attivazione del servizio di trasporto alunni verso una scuola diversa da quella individuata sulla base dei criteri sopra esposti.
3. E' consentito promuovere ed istituire il servizio di trasporto degli alunni relativamente a case sparse singole, masi, ecc.
4. I punti di raccolta degli alunni sui percorsi dei servizi speciali, la cui individuazione compete ai funzionari della struttura provinciale competente in materia di trasporti pubblici, dovranno di Num. prog. 9 di 14 norma avere tra loro una distanza non inferiore a 300 metri, fatti salvi motivi di ordine tecnico strettamente correlati ad impedimenti oggettivi e/o alla sicurezza del percorso o dei luoghi.
5. Il servizio di trasporto alunni di scuole provviste del servizio mensa è previsto solo per due corse giornaliere (andata e ritorno) come disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 113 di data 30 gennaio 2020 avente ad oggetto "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento ai fini della gestione degli interventi in materia di diritto allo studio, di cui agli articoli 71 e 72 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola). L.P. 16/06/2006, n. 3."
6. E' consentito promuovere ed organizzare il servizio di trasporto alunni per l'utilizzo della palestra o per usufruire della mensa ubicate in altra sede scolastica purché queste distino oltre 500 metri dalla scuola frequentata.
7. Il dirigente scolastico disporrà l'apertura della scuola e la vigilanza degli alunni nei periodi che precedono e seguono le lezioni, in relazione ai tempi di attesa del servizio speciale di trasporto alunni, nonché il prelevamento/consegna degli alunni dal mezzo che effettua il servizio speciale.

C4) SCUOLE E ISTITUTI SUPERIORI E PROFESSIONALI

Per gli studenti che frequentano la scuola secondaria, anche se in obbligo scolastico, non è prevista l'attivazione di servizi speciali di trasporto in considerazione del quadro dell'offerta scolastica che non ha definiti specifici bacini di utenza.

D) SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E UTENTI FREQUENTANTI CENTRI SOCIO EDUCATIVI

NORME DI CARATTERE GENERALE

Per utenti diversamente abili si intendono i soggetti portatori di minorazione che, ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale n. 1 del 1991 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento) in ragione di difficoltà motorie, sensoriali o psichiche, di natura permanente o temporanea, dipendenti da qualsiasi causa, incontrino ostacoli, impedimenti o limitazioni ad usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, dei mezzi di locomozione e dei mezzi di trasporto pubblico. Ai fini dell'applicazione della presente disciplina, in caso di menomazione temporanea, la stessa non deve avere una durata inferiore ai 30 giorni ed è necessario presentare un certificato medico rilasciato dal medico specialista che riporti tale prescrizione di inabilità con la relativa durata.

In via generale sono garantiti, secondo le specifiche riportate nei paragrafi successivi, i seguenti servizi:

- il servizio di trasporto sul percorso casa-scuola ove la distanza non superi i 30 km, salvo le precisazioni riportate nel paragrafo D1);
- il servizio di trasporto verso centri, previa prescrizione medica, per svolgere attività di rieducazione logopedica, fisioterapia, ippoterapia, pet-therapy, musicoterapia;
- il servizio di trasporto verso centri estivi (colonie) nonché per eventuali uscite formative, visite guidate ed altre attività didattiche svolte in ambiente extra- scolastico nel territorio provinciale purché si concludano nell'arco di una giornata;
- il servizio di trasporto per "progetti ponte", " tirocinio formativo" e per "alternanza scuola - lavoro", previa presentazione della documentazione da parte dell'Istituto scolastico;
- il servizio di trasporto verso centri diurni per minori (centri per compiti);

- il servizio di trasporto per la frequenza in modo continuativo di Centri socio-educativi e Cooperative, al fine di favorire l'inserimento dei soggetti stessi nel mondo sociale ove la distanza non superi i 30 km, fatti salvi i casi di assenza entro tale distanza di centri con analoghe caratteristiche o di problemi di capienza;

Num. prog. 10 di 14

- il servizio di trasporto per i rientri in famiglia degli utenti minori con partenza dagli appartamenti protetti presenti sul territorio sulla base della documentazione rilasciata dal Tribunale dei minori.

Il servizio di trasporto eventualmente concesso è autorizzato solo ed esclusivamente in abbinamento a servizi già attivati, adeguandosi ai giorni e agli orari in cui si effettua il servizio per altri utenti.

Nel caso in cui un servizio non sia attivato dalla scuola/centro entro la data del 01 ottobre, la struttura provinciale competente in materia di trasporti pubblici può riservarsi di non concedere detto servizio qualora non sia possibile abbinare il medesimo a quelli già attivati per altri utenti.

In via generale, anche per i servizi di trasporto per utenti diversamente abili, vale il principio per cui la programmazione iniziale dei servizi ad inizio anno scolastico non viene obbligatoriamente adeguata a richieste di variazione in corso d'anno, eccetto i casi di fattibilità tecnica-economica ed assenza di oneri aggiuntivi a carico della Provincia autonoma di Trento e fermo restando che la variazione richiesta deve avere una durata minima di una settimana (ad esempio: 5 incontri programmati per terapia o logopedia). Durante l'anno scolastico (da 01 settembre al 31 agosto dell'anno successivo) all'utente sono di regola autorizzati un massimo di tre servizi con medesima o diversa tipologia; fanno eccezione i fine settimana programmati presso le Comunità alloggio concessi senza limitazioni.

Ogni singolo utente può chiedere massimo tre variazioni ai servizi richiesti e attivati in suo favore durante l'anno scolastico di riferimento (01 settembre - 31 agosto).

Per gli utenti di Centri socio-educativi e Cooperative sono concesse un massimo di 3 richieste di trasporto per periodi di "sollievo" presso altre strutture nell'arco dell'anno.

Si precisa che la domanda di richiesta del servizio o variazione dello stesso deve essere presentata, unitamente alla documentazione prevista, alla struttura provinciale competente in materia di trasporti pubblici entro 15 giorni dalla data di attivazione, fermo restando che le variazioni richieste che comportano una durata inferiore a una settimana o pervenute in ritardo rispetto al termine indicato non sono accolte.

Tutti i servizi autorizzati non possono subire variazioni per i successivi 30 giorni dalla data di autorizzazione; nel caso in cui a seguito di autorizzazione, il servizio non è utilizzato per un periodo di oltre 15 giorni consecutivi, senza giustificato motivo, il servizio si intenderà automaticamente sospeso. La sospensione del servizio non avviene qualora l'utente o il centro di riferimento presenta idonea documentazione (es. certificato medico, attestazione del centro o altri documenti) da cui si evince la motivazione per il non utilizzo del servizio.

D1) ALUNNI CHE RICHIEDONO IL TRASPORTO PER LA FREQUENZA DI SCUOLE (SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE DI PRIMO GRADO, SCUOLE DI SECONDO GRADO DI UTENZA E ISTITUTI SUPERIORI).

1. Il requisito della frequenza della scuola di utenza è applicabile anche al trasporto in esame (fatti salvi gli Istituti superiori per i quali non è definito un bacino di utenza) in quanto volto a garantire l'integrazione degli alunni tra loro nonché l'uniformità sul territorio provinciale dell'offerta educativa che deve concretizzarsi allo sviluppo, in tutti i plessi scolastici, della capacità di creare un ambiente idoneo per l'inserimento di ogni studente. Unica eccezione per cui la struttura provinciale competente in materia di trasporti pubblici può autorizzare un servizio di trasporto verso una scuola non di utenza è la mancanza presso la scuola di utenza di ausili e presidi medico-terapeutici necessari all'alunno interessato. In tale caso il servizio di trasporto è garantito verso la scuola non di utenza più vicina all'abitazione dell'utente.

2. Per gli utenti che frequentano la scuola secondaria che non ha definiti specifici bacini di utenza, la struttura provinciale competente al fine di ottimizzare i servizi e gli oneri, può prevedere qualora il percorso casa-scuola superi i 30 km per il fatto che non sia presente una scuola con analoghe Num. prog. 11 di 14

caratteristiche da quella scelta dall'utente o di problemi di capienza, dei punti di raccolta presso cui l'utente medesimo, in abbinamento con altri utenti, si reca per prendere il mezzo incaricato di svolgere il servizio verso la scuola scelta. Il responsabile dell'utente provvede autonomamente al trasporto dell'alunno diversamente abile presso il punto di raccolta individuato o può chiedere, qualora possieda i requisiti, l'attivazione di altri servizi previsti dalla Provincia autonoma di Trento per

recarsi al punto di raccolta.

Si precisa che il servizio di trasporto per la frequenza di Istituti scolastici (scuola di secondo grado) è garantito verso l'Istituto più vicino alla residenza o dimora abituale dell'utente che presenta analogo indirizzo a quello scelto.

Non è invece applicabile a tale tipologia di utenza il requisito della distanza minima casa-scuola.

3. I servizi di trasporto, sono attivati dal primo giorno dell'anno scolastico per le scuole dell'infanzia e per le scuole di primo grado, secondo grado e gli Istituti Superiori dal primo giorno di lezione solo per gli alunni il cui Dirigente scolastico ha provveduto a comunicare entro il giorno 15 agosto di ogni anno gli orari di frequenza, successivamente a tale data, il servizio viene attivato non prima di 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione del Dirigente.

4. E' garantito il servizio di trasporto verso centri estivi (colonie) e per eventuali uscite formative scolastiche, visite guidate ed altre attività didattiche svolte in ambiente extra-scolastico nel territorio provinciale purché si concludano nell'arco di una giornata (per le uscite formative scolastiche, visite guidate ed altre attività didattiche svolte in ambiente extra-scolastico, al momento della presentazione della richiesta sarà necessario allegare documentazione dettagliata che certifichi l'impossibilità di ottenere un pullman per il carico degli utenti BES e diversamente abili con gli altri alunni, a causa della mancanza di mezzi idonei disponibili sul territorio).

5. Eventuali servizi di trasporto richiesti per la frequenza di "progetti ponte" e "tirocinio formativo" devono avere una durata minima di cinque giorni prevedendo per tutta la durata del progetto medesimi orari e modalità; vengono autorizzati tenendo conto di abbinamenti a servizi in atto e della fattibilità tecnica.

6. Per quanto riguarda i trasporti per "alternanza scuola-lavoro" (obbligatoria), questi ultimi vengono autorizzati nelle modalità richieste dall'Istituto scolastico.

D2) ALUNNI CHE RICHIEDONO IL TRASPORTO PER LA FREQUENZA DI CENTRI DIURNI PER MINORI (CENTRI COMPITI):

1. I servizi verso i centri diurni per minori sono attivati, previa relazione dei Servizi sociali, per i nuovi utenti e fino alla frequenza della scuola secondaria di primo grado, con un servizio di andata e ritorno secondo le seguenti modalità:

- 1) un servizio di andata da scuola al centro (per gli utenti che si recano al centro compiti anche per il pranzo, verso le ore 12.00 - 12.30 circa);
- 2) un servizio di andata da scuola al centro (per gli utenti che terminano le lezioni scolastiche nel pomeriggio, verso le ore 16.00 - 16.30 circa);
- 3) un servizio di andata da casa al centro (per gli utenti che pranzano a casa, verso le ore 14.00 - 14.30 circa);
- 4) un servizio di ritorno per tutti gli utenti, verso le ore 18.00 - 18.30 circa.

I servizi di trasporto di cui ai punti 1), 2) e 3) sono attivati qualora non sia attivo un servizio di trasporto di linea.

Nei periodi di chiusura delle scuole in corso di anno scolastico vengono concessi i servizi di trasporto secondo l'orario e il tragitto ordinario senza variazioni, mentre per quanto riguarda il periodo estivo i tragitti possono essere diversi a fronte di nuove specifiche domande.

I servizi di trasporto sono attivati dal primo giorno feriali di ottobre e fino alla data di chiusura della scuola. La domanda per il servizio di trasporto per il Centro compiti deve essere presentata annualmente unitamente alla relazione sopra citata.

Num. prog. 12 di 14

Per i servizi estivi è necessario presentare una nuova richiesta entro il 31.05 con decorrenza dalla fine dell'anno scolastico fino alla data del 31.08.

D3) ALUNNI CHE RICHIEDONO IL TRASPORTO PER LA FREQUENZA DI TERAPIE DURANTE L'ORARIO SCOLASTICO E EXTRASCOLASTICO.

1. Sono istituiti servizi di trasporto per la frequenza di terapie (logopedia, fisioterapia, ippoterapia, pet-therapy, musicologia e centri AGSAT (Associazione Genitori Soggetti Autistici del Trentino) a condizione che si svolgano in orari non coincidenti con quelli del trasporto scolastico e precisamente nel rispetto delle seguenti fasce orarie: al mattino la partenza del servizio è attivabile solo dopo le ore 9.00 ed il ritorno entro le ore 12.00; nel pomeriggio i servizi per le terapie devono essere effettuati dalle ore 13.30 alle ore 15.00 oppure dalle ore 17.30 alle ore 19.00. Per le terapie di utenti frequentanti asili nido o scuole

dell'infanzia deve essere garantito l'accompagnamento a cura dell'insegnante di sostegno assegnato agli stessi o di altro soggetto responsabile maggiorenne, con conseguente assunzione della responsabilità di detto accompagnamento.

2. Tutti i trasporti per terapia seguono il calendario scolastico e quindi non vengono effettuati durante i periodi di chiusura della scuola di ogni ordine e grado per vacanze di Natale, vacanze di Pasqua, festività varie o interruzioni fissate dai singoli istituti.

3. I trasporti per terapia in periodo estivo, quelli riferiti a terapie che non si svolgano interamente all'interno dell'orario di lezione, nonché quelli richiesti da utenti che ancora non frequentano la scuola dell'infanzia, sono attivati qualora vi sia la possibilità tecnica di effettuare il trasporto a cura dell'aggiudicatario dei servizi.

4. I servizi di trasporto assegnati sono attivati dal primo giorno del calendario scolastico per le scuole dell'infanzia e, per le scuole di primo grado, secondo grado e istituti superiori, dal primo giorno feriale di ottobre e fino alla data di chiusura della scuola.

5. Si fa presente che, a tutela dell'utente trasportato, all'arrivo del mezzo di trasporto presso l'abitazione dovrà sempre essere garantita l'accoglienza dell'utente medesimo da parte di persone maggiorenti. Il verificarsi di episodi di mancata accoglienza, o accoglienza effettuata da persone non idonee determina la revoca del servizio di trasporto autorizzato.

6. I servizi di trasporto per terapia in periodo estivo sono attivati a seguito di presentazione di nuova specifica richiesta entro il 31.05 con decorrenza dalla fine dell'anno scolastico fino alla data del 31.08.

D4) UTENTI CHE UTILIZZANO UN TRASPORTO PER LA FREQUENZA DI CENTRI SOCIO - EDUCATIVI.

1. Sono garantiti, anche a soggetti non studenti, servizi con analoghe caratteristiche di continuità e regolarità richiesti negli orari di apertura e chiusura dei Centri socio - educativi e Cooperative, mentre i servizi richiesti al di fuori di tali orari sono concessi, subordinatamente alla fattibilità tecnico-economica, solo previa presentazione di certificazione dei Servizi sociali o sanitari che dichiarino l'esistenza di gravi motivi per l'utente stesso e quindi la conseguente impossibilità di frequentare il Centro/Cooperativa a tempo pieno.

Non sono autorizzati trasporti in corso di giornata tra Centri/Cooperative o verso altre destinazioni diverse dalla residenza. I servizi di trasporto sono attivati dal primo giorno lavorativo di settembre.

2. Eventuali servizi di trasporto richiesti per rientri in famiglia da appartamenti protetti, vengono autorizzati per tutto l'anno di riferimento e gli utenti devono essere tassativamente abbinati per tratta, giorni e orari.

D5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Num. prog. 13 di 14

1. Per i nuovi utenti la domanda di ammissione al servizio di trasporto deve essere supportata da una dettagliata relazione dei Servizi sociali o sanitari unitamente a un certificato rilasciato dal medico specialista che ha in cura l'utente.

2. Nel caso in cui l'utente necessiti della presenza a bordo del mezzo di un accompagnatore (quindi una persona ulteriore rispetto all'autista), tale servizio è autorizzato dalla struttura provinciale competente in materia di trasporti pubblici solo in casi caratterizzati da particolare gravità intendendosi per tali, utenti affetti da crisi epilettiche (farmacoresistenti) o per gravi atti lesivi per sé o altri (documentati anche dalla storia clinica dell'interessato), cui è allegata specifica e idonea certificazione sanitaria dettagliata rilasciata da un medico specialista, oltre al possesso della certificazione rilasciata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm. (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). La struttura provinciale competente in materia di trasporti pubblici non garantisce servizi di trasporto con accompagnatore (individuato dalla struttura medesima) a bordo del mezzo nel caso in cui la distanza dalla residenza alla destinazione (istituto scolastico, centro, ecc.) sia inferiore al chilometro.

E) TESSERINO DI VIAGGIO

1. Il tesserino rilasciato ai sensi dei criteri sopra indicati consente la fruizione del servizio speciale, incluso il tesserino "Categoria A", e/o di linea assegnato alle condizioni previste dal vigente sistema tariffario.

Num. prog. 14 di 14